



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SOCIO ECONOMICO - PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N. 137 DEL 25/05/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 1221 DEL 26/05/2015, RILASCIATA ALLA DITTA ALVI OFFICINE MECCANICHE EDGARDO VIAZZO & C. S.R.L. (SEDE LEGALE SS. 230 N. 49 CARESANABLOT (VC)) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE DI SS. 230 N. 49 13030 CARESANABLOT (VC).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 0027569 del 14/11/2016 recante criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede "*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*";

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.Lgs 22/97”;

Visto il DPR n. 160/2010 “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*”, entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obbiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita “**installazione**” l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “**gestore**” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la ditta ALVI Officine Meccaniche Edgardo Viazzo & C. s.r.l. con sede legale su SS. 230 n. 49 – 13030 Caresanablot (VC) ed installazione IPPC ubicata presso la stessa sede, è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1221 rilasciato in data 26/05/2015, a svolgere le attività di cui al **codice IPPC 2.6** “*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*”;

VISTI

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dal Gestore alla Provincia di Vercelli in data 11/05/2016 (n. prot. di ricevimento 14148) con la quale è stata comunicata:
 - l'aggiunta di un sistema di captazione e trattamento fumi derivanti dalle linee di saldatura manuale presenti nel reparto carpenteria;
- la nota della Provincia di Vercelli n. prot. 14856 del 18/05/2016 trasmessa al Gestore, al Comune di Caresanablot, all'ASL VC e ad ARPA – Dipartimento Vercelli, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della sostanzialità della modifica in questione e di convocazione di tavolo tecnico per il giorno 01/06/2016, in esito al quale si è ritenuto che le modifiche comunicate non fossero da considerarsi sostanziali come comunicato con nota n. 16706 dell'08/06/2016, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Al camino E6 dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione: polveri comprese nebbie oleose 10 mg/Nm³, che saranno contenuti nel quadro riepilogativo delle emissioni (tabella A3 suballegato A.3 Emissioni in atmosfera dell'allegato A all'A.I.A.);

- Il termine per la messa a regime della nuova produzione è fissato in 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco, alla Provincia e ad ARPA con un anticipo di 15 giorni;
- Con riferimento al nuovo camino E6, il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni (autocontrolli iniziali), in un giorno dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo;
- Le date di effettuazione dei suddetti autocontrolli dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco. I risultati dei rilevamenti dovranno poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento ARPA ed al Sindaco competente per territorio entro 30 giorni dalla data di emanazione del referto analitico

DATTO ATTO CHE conformemente alle prescrizioni sopra richiamate il Gestore ha comunicato in data 07/07/2016 (n. prot. di ricevimento 19917) le date di avvio e messa regime dell'impianto di captazione e filtrazione fumi di saldatura. In data 19/09/2016 sono poi stati effettuati gli autocontrolli iniziali, i cui risultati sono stati comunicati con nota n. prot. di ricevimento 28779 del 06/10/2016;

ACQUISITO il verbale di accertamento ARPA durante le operazioni di autocontrollo iniziale da cui emerge il rispetto delle concentrazioni di riferimento per il parametro polveri comprese le nebbie oleose per il punto E6 e l'ottemperanza alle prescrizioni provinciali;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento n. 12275 del 14/05/2018 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale;

CONSIDERATO CHE il Gestore ha trasmesso in data 19/03/2015 (n. prot. di ricevimento 11247) la Verifica Preliminare della Relazione di Riferimento ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014, successivamente integrata in data 18/07/2017 (n. prot. di ricevimento 20730);

RILEVATO con nota n. 9879 del 13/04/2018 che non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, e che la stessa dovrà essere oggetto di aggiornamento ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze miscele utilizzate, tali da introdurre nuove frasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. n. 1221 del 26/05/2015, come da proposta del Responsabile del Procedimento, al fine di recepire:

- le modifiche al quadro emissivo di cui alla tabella A3 suballegato A3 Allegato A dell'A.I.A.;
- le modifiche al suballegato A5, Allegato A dell'A.I.A. con riferimento alla non sussistenza dell'obbligo di redigere la Relazione di Riferimento;

RILEVATO che:

- il Gestore ha pagato in data 13/07/2016 **Euro 180,00 di spese istruttorie** per l'aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ADOTTA

il provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'A.I.A. n. 1221 del 26/05/2015, rilasciata al Gestore ALVI Officine Meccaniche Edgardo Viazzo & C. S.r.l. con sede legale in SS. 230 n. 49 1030

Caresanablot (VC) (C.F. e P.IVA 00162290027), per l'esercizio, presso l'installazione sita in SS. 230 n. 49 13030 Caresanablot (VC), delle attività:

- **COD. IPPC 2.6:** *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;*

DISPONE

- di sostituire la tabella A3 riportata in allegato A all'A.I.A. n. 1221 del 26/05/2015 con la tabella A3 riportata nell'allegato A al presente provvedimento;
- di sostituire il suballegato A5 allegato A all'A.I.A. n. 1221 del 26/05/2015 con il suballegato A5 allegato A al presente provvedimento;
- di fare salva in ogni altra parte l'A.I.A. n. 1221/2015 ove non in contrasto con il presente provvedimento;
- che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso Servizio A.I.A.-IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- che il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Caresanablot ai fini del rilascio alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza all'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, all'ASL “VC”, al Comune di Caresanablot e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- **che** il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto insieme al provvedimento di A.I.A. n. 1221 del 26/05/2015;
- **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

-entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR :

-entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Vercelli, li 25/05/2018

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**ALLEGATO A****A3. EMISSIONE IN ATMOSFERA**
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A3"			DITTA ALVI				CODICE IPPC: 2.6			CODICE IMPIANTO: 2031/12		
ATTIVITA' IPPC		n° 1	SS. 230 n. 49 – 13030 Caresanablot (VC)				Inquinante	LIMITI DI EMISSIONE		Altezza p. to emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo impianto di abbattimento
P. to emissione	Blocco/macchina che genera l'emissione	Fase provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C, 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]		[mg/Nm ³ a 0°C e 0,101 MPa]	flusso di massa [kg/h] (1)			
E1	Vasche 9-10- 11-12	Ossidazione anodica	3750	9	Continua	25	H ₂ SO ₄	2	0,1008	7	0,250	Abbattimento a umido con soluzione di idrossido di sodio
E2	Vasca 6	Satinatura	9500	9	Continua	20	Alcalinità espressa come Na ₂ O	5	0,117	7	0,315	---
E3	Caldaia ad uso industriale (a metano – 31 kW)		Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E4	Caldaia uffici (a metano – 33,7 kW)		Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E5	Centrale termica ad uso industriale (a metano – 760 + 760 kW – TOT 1520 kW)		Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E6	Impianto di aspirazione e filtrazione fujmi di saldatura		4.800	9	Continua	20	Polveri Totali incluse nebbie oleose	10	---	7	0,300	Filtro a tasche

(1) Il valore in kg/h è stato calcolato per i camini E1 ed E2 moltiplicando il valore limite in flusso per m² di vasca con il valore totale in m², come riportato in tabella A2 del provvedimento A.I.A. n. 1221/2015 (per i valori limite in flusso per m² applicati si faccia riferimento a quelli indicati al punto 20 dell'Allegato 3 alla D.D. n. 145 del 02/05/2011 della Regione Piemonte).



A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

37. Si prende atto dei contenuti della Verifica Preliminare trasmessa in data 19/03/2015 (n. prot. di ricevimento 11247 e delle successive integrazioni fornite il 18/07/2017 (n. prot. di ricevimento 20730), da cui emerge che **non sussiste l'obbligo della redazione della Relazione di Riferimento e si prescrive che:**

- a) la verifica preliminare dovrà essere necessariamente aggiornata ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze miscele utilizzate, tali da introdurre nuovi frasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
- b) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 19/03/2015 (ns. prot. di ricevimento PEC 11247). L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.

**ALLEGATO A****A3. EMISSIONE IN ATMOSFERA**
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A3"			DITTA ALVI				CODICE IPPC: 2.6			CODICE IMPIANTO: 2031/12		
ATTIVITA' IPPC		n° 1	SS. 230 n. 49 – 13030 Caresanablot (VC)				Inquinante	LIMITI DI EMISSIONE		Altezza p. to emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo impianto di abbattimento
P. to emissione	Blocco/macchina che genera l'emissione	Fase provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C, 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]		[mg/Nm ³ a 0°C e 0,101 MPa]	flusso di massa [kg/h] (1)			
E1	Vasche 9-10- 11-12	Ossidazione anodica	3750	9	Continua	25	H ₂ SO ₄	2	0,1008	7	0,250	Abbattimento a umido con soluzione di idrossido di sodio
E2	Vasca 6	Satinatura	9500	9	Continua	20	Alcalinità espressa come Na ₂ O	5	0,117	7	0,315	---
E3	Caldaia ad uso industriale (a metano – 31 kW)		Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E4	Caldaia uffici (a metano – 33,7 kW)		Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E5	Centrale termica ad uso industriale (a metano – 760 + 760 kW – TOT 1520 kW)		Impianto in deroga lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E6	Impianto di aspirazione e filtrazione fujmi di saldatura		4.800	9	Continua	20	Polveri Totali incluse nebbie oleose	10	---	7	0,300	Filtro a tasche

(1) Il valore in kg/h è stato calcolato per i camini E1 ed E2 moltiplicando il valore limite in flusso per m² di vasca con il valore totale in m², come riportato in tabella A2 del provvedimento A.I.A. n. 1221/2015 (per i valori limite in flusso per m² applicati si faccia riferimento a quelli indicati al punto 20 dell'Allegato 3 alla D.D. n. 145 del 02/05/2011 della Regione Piemonte).



A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

37. Si prende atto dei contenuti della Verifica Preliminare trasmessa in data 19/03/2015 (n. prot. di ricevimento 11247 e delle successive integrazioni fornite il 18/07/2017 (n. prot. di ricevimento 20730), da cui emerge che **non sussiste l'obbligo della redazione della Relazione di Riferimento e si prescrive che:**

- a) la verifica preliminare dovrà essere necessariamente aggiornata ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze miscele utilizzate, tali da introdurre nuovi frasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
- b) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 19/03/2015 (ns. prot. di ricevimento PEC 11247). L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.
